

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza



Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti TARI

Approvato con deliberazione n. 28 del 30.07.2020

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza



Sommario

<i>per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti TARI</i>	1
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art.1 - Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti.....	4
Art. 3- Rifiuti assimilati agli urbani.....	4
Art. 4 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	4
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI	5
Art. 5 - Istituzione del tributo	5
Art. 6 – Presupposto del tributo	6
Art. 7 – Componenti del tributo	6
Art. 8 –Soggetti	6
Art. 9 – Locali ed aree tassabili	7
Art. 10 – Locali ed aree scoperte non soggette al tributo	7
Art. 11 – Produzione dei rifiuti speciali non assimilati	8
TITOLO III - COMPONENTI ED ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO	9
Art. 12 – Obbligazione tributaria.....	9
Art. 13 – Superficie degli immobili	9
Art. 14 – Istituzioni scolastiche.....	10
Art. 15 – Copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti	10
Art. 16 – Commisurazione del Tributo	10
Art. 17 Componenti del Tributo	10
Art. 18 Articolazione del Tributo	11
Art. 19 – Tributo giornaliero.....	12
Art. 20 – Tributo Provinciale.....	12
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	13
Art. 21 – Riduzioni ed Agevolazioni del Tributo	13
TITOLO V – DICHIARAZIONE	14
Art. 22 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione	14
TITOLO V – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....	15
Art. 23 - Riscossione	15
Art. 24 - Accertamento	16
Art. 25 - Sanzioni e Interessi	17
Art. 26 - Contenzioso	17
Art. 27 - Riscossione Coattiva	17
Art. 28 - Rimborsi.....	18
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI	18
Art. 29 - Trattamento dei dati sensibili.....	18
Art. 30 - Funzionario Responsabile.....	18
Art. 31 - Norma di Rinvio	18

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza



Art. 32 - Entrata in vigore e norme finali	18
Art. 33 - Clausola di adeguamento	19

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti nel Comune di Bovisio Masciago, in attuazione dell'art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della legge 296/2006, nonché la legge 212/2000, recante norme sullo Statuto del contribuente.

La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dal regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani

Sono assimilati agli urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose meglio identificate nel REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA vigente.

Art. 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152:

- a) Le emissioni costituite da affluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) Il terreno (in situ) inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) Il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale e scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo, che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza



- d) Rifiuti radioattivi;
- e) I materiali esplosivi in disuso;
- f) Le materie fecali se non contemplate dal comma 2 letto. b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) I sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque o dei corsi d'acqua e della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino di suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000 e successive modificazioni.
- h) Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - i) Le acque di scarico;
 - j) I sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento CE n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di boi gas o di compostaggio;
 - k) Le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento CE n. 1774 del 2002;
 - l) I rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.lgs. 30 maggio 2008 n. 117

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI

Art. 5 - Istituzione del tributo

A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal comune, la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica, nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.

L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1 commi 641-668 legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal DPR 158/1999, dalle disposizioni di cui al DL 6 marzo 2014 n. 16, convertito dalla legge n. 68 del 02 maggio 2014 e dal presente regolamento.

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza



Art. 6 - Presupposto del tributo

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Art. 7 - Componenti del tributo

Il tributo si articola in una componente della IUC ed è destinato a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del DLgs. 13 gennaio 2003, n. 36 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 8 - Soggetti

Soggetto attivo

Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Soggetto passivo

Il tributo è dovuto da coloro che a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, uso, altro) occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui al successivo art. 9 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

Per gli immobili concessi in locazione relativi alle sotto indicate ipotesi, responsabile del versamento del tributo e dei correlati obblighi dichiarativi è il soggetto proprietario o titolare di diritti reali, fermi restando tutti gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti tali immobili nei confronti dei singoli locatari:

- A utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare;
- Abitazioni ammobiliate per uso abitativo saltuario;
- Per uso abitativo transitorio, a seguito del quale non venga presentata alcuna variazione anagrafica da parte dell'occupante.

Per le abitazioni il tributo è accertato nei confronti dell'intestatario scheda, rimanendo, tuttavia, obbligati solidamente al pagamento tutti i componenti del nucleo familiare, ivi compresi i conviventi.

Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali integrati il tributo è accertato nei confronti dei titolari ovvero dei gestori, nel caso di locazione, con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali di cui trattasi.

Il soggetto che gestisce in comune dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando tutti gli altri obblighi e diritti

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza



derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

Per gli altri enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica, il tributo è accertato nei confronti dei medesimi con la solidarietà a carico dei legali rappresentanti o amministratori nei casi previsti dalla legge.

Per i comitati e le associazioni non riconosciute, l'accertamento del tributo è fatto nei loro confronti, ma rimangono solidamente obbligate al pagamento le persone che le dirigono, presiedono o rappresentano nei casi in cui tale solidarietà è prevista dalla legge.

Art. 9 - Locali ed aree tassabili

Si intendono per:

- a) *LOCALI*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *AREE SCOPERTE*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *UTENZE DOMESTICHE*, le superfici adibite a civile abitazione e i locali che ne costituiscono pertinenza;
- d) *UTENZE NON DOMESTICHE*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;

Art. 10 - Locali ed aree scoperte non soggette al tributo

Non sono soggetti all'applicazione del tributo I locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza



- conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.8 comma 2 del presente regolamento;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra; aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - i locali e le aree occupati da ONLUS, Associazioni di Volontariato, Cooperative Sociali ed Associazioni di Promozione Sociale regolarmente iscritte ai rispettivi Albi o Registri, nonché le associazioni con finalità socio-assistenziali;
 - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche private adibite a : Sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla Tributo nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dal Tributo.

Art. 11 - Produzione dei rifiuti speciali non assimilati

I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta la riduzione del 30%.

L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 21 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza



presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

TITOLO III - COMPONENTI ED ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 12 - Obbligazione tributaria

Il tributo è in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, il possesso e cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso stesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 28.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento del Presidente della Repubblica 27/4/1999 n. 158 e s.m.i.

Art. 13 - Superficie degli immobili

In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del DL 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al DLgs 30/12/1993n n. 507.

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie di commisurazione del tributo, è pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Per i box non di prima pertinenza e per i box che non sono legati alla prima abitazione viene applicata la categoria non domestica di magazzini ed autorimesse.

Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, le superficie imponibile resta quella calpestabile da misurarsi come segue:

- a) La superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
- b) La superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
- c) Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali e servizi nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a mq. 10 per

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza



colonnina di erogazione oltre il 10% della superficie totale da considerare connessa all'attività.

- d) Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

Art. 14 - Istituzioni scolastiche

Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33 bis del D.L. 31/12/2007 n. 248 convertito con modificazioni dalla legge 278 febbraio 2008 n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali.

Art. 15 - Copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti

Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.lgs. 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.

Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1 comma 683, della Legge 147/2013 e Legge 205/2017 art. 1 comma 527.

Art. 16 - Commisurazione del Tributo

Il Tributo è commisurato in base alla quantità dei rifiuti prodotti, al loro costo di smaltimento, per unità di superficie imponibile, nonché, per le utenze domestiche, dal numero di componenti il nucleo familiare. Le tariffe che compongono il Tributo sono determinate dal Comune secondo i parametri di cui al DPR 158/1999.

Art. 17 - Componenti del Tributo

Il Tributo comunale si compone di una tariffa fissa ed una tariffa variabile.

La tariffa fissa, a copertura dei costi fissi attribuiti all'utenza domestica, è determinata in relazione al costo €/mq corretto con il coefficiente K_a , derivante dalla superficie tributabile, corretta a sua volta con il coefficiente K_a .

La tariffa variabile, a copertura dei costi variabili attribuiti all'utenza domestica, è determinata in relazione al costo €/kg, corretto con il coefficiente K_b e dal numero dei componenti dei nuclei familiari, corretti a loro volta con il coefficiente K_b .

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza



La tariffa fissa e variabile a copertura dei costi fissi e variabili attribuiti all'utenza non domestica è determinata in relazione al costo €/mq derivante dalla superficie tributabile, corretti con il i coefficienti Kc e Kd.

Il Tributo provinciale per l'esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene dell'Ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e s.m.i., si applica solo al Tributo comunale.

L'obbligo di corrispondere il Tributo decorre dal giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Le variazioni delle condizioni di assoggettabilità producono i loro effetti dal giorno successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il 30 giugno, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa.

Art. 18 - Articolazione del Tributo

Il Tributo è articolato nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

UTENZE DOMESTICHE

Per utenza domestica si intende l'utilizzo dei locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata in via principale all'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, o in subordine ad altro componente del nucleo familiare, infine a carico di chi ha comunque a disposizione i locali.

Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.

Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza.

- a) Viene considerato un numero diverso di occupanti nei seguenti casi, previa presentazione di dichiarazione accompagnata da idonea documentazione probatoria :
- b) in diminuzione, nel caso di anziano dimorante in casa di riposo;
- c) in diminuzione in caso di soggetto residente ma ricoverato in modo permanente o continuativo presso istituti di cura o ricovero o ospitato presso centri di recupero;
- d) in aumento, nel caso di famiglie anagrafiche distinte che occupano i medesimi locali, applicando la tariffa con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'immobile;
- e) in aumento nel caso di persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, non residenti ma dimoranti nell'immobile, applicando la tariffa con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'immobile.

Nel caso di abitazioni non occupate e tenute a disposizione da persone fisiche o da persone giuridiche, il numero degli abitanti occupanti, ai fini della determinazione della relativa tariffa, è determinato convenzionalmente in uno.

UTENZE NON DOMESTICHE

Per la classificazione delle utenze non domestiche si fa riferimento alla tipologia prevalente iscritta in Camera di Commercio per ogni singola unità operativa, fatto salvo la verifica delle reali attività merceologiche svolte

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza



nei locali. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie, che può essere distinta materialmente dalla restante parte ad uso domestico, sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate, si applica il Tributo vigente per l'attività stessa, che viene a costituire un'utenza aggiuntiva.

Il Tributo per ogni attività è unico anche se concorrono per l'esercizio dell'attività superfici che presentano diversa destinazione d'uso e sono ubicate in luoghi diversi.

Art. 19 - Tributo giornaliero

Per le utenze che occupino temporaneamente locali od aree pubbliche, ad uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuto il Tributo giornaliero. E' temporanea l'occupazione per periodi inferiori a 183 giorni in un anno solare, anche se ricorrente per ogni anno.

Per i pubblici spettacoli si applica il Tributo giornaliero anche in caso di occupazione di aree private.

L'ammontare del Tributo giornaliero per le occupazioni temporanee è il seguente:

- tributo rapportato a giorno di quello annuale, attribuito alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, con la maggiorazione del 50%;
- tributo rapportato a giorno di quello annuale attribuito alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, con la maggiorazione del 30% per le occupazioni attinenti a manifestazioni patrocinate dal Comune;
- tributo rapportato a settimana di quello annuale attribuito alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, con la maggiorazione del 15%, per le occupazioni del mercato ordinario (spuntisti). Fermo restando che le occupazioni per il mercato ordinario debbano versare il tributo annuale riportato nel piano tariffario.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel Piano Economico di Gestione del servizio è applicato il Tributo della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani. L'adempimento della denuncia dell'uso temporaneo (diverso dall'occupazione relativa al mercato ordinario) è assolto con il pagamento del Tributo che è corrisposto in un'unica soluzione prima del rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento del tributo giornaliero:

- le manifestazioni comunali
- le occupazioni di suolo pubblico di durata non superiore a 24 ore, effettuate in occasione di manifestazioni promosse da Enti che non perseguano fini di lucro e che non comportino attività di vendita o di somministrazione di bevande e cibi
- l'occupazione di suolo pubblico per un tempo non superiore ad un ora
- l'occupazione di suolo pubblico per traslochi non superiori a quattro ore
- le occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti non superiori a quattro ore

Art. 20 - Tributo Provinciale

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza



Ai soggetti passivi della TARI di cui all'art. 7, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 21 - Riduzioni ed Agevolazioni del Tributo

Non è consentita l'applicazione di due o più agevolazioni. Nel caso in cui si rendessero applicabili più riduzioni verrà applicata l'agevolazione più favorevole.

RIDUZIONI

Le tariffe del tributo sono ridotte del 30% nel caso di abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo a condizione che siano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni. La destinazione deve essere specificata nella denuncia originaria o di variazione e deve contenere la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato e l'indicazione degli utilizzatori.

Le tariffe del tributo sono ridotte del 30% nel caso di abitazioni intestate a persone decedute (a condizione che nessuno vi abiti effettivamente) per un periodo non superiore a 180 giorni.

Le tariffe del Tributo sono ridotte del 30% per le abitazioni in cui l'unico occupante sia ricoverato in modo permanente c/o altre strutture e che la utilizzi per periodi discontinui non superiori a gg. 7 anche più volte nell'anno solare.

AGEVOLAZIONI

La tariffa variabile del tributo è ridotta del 15% per le imprese in possesso della certificazione ISO 14001 o certificate EMAS, che operano con parametri di rispetto ambientali direttamente riferiti alla raccolta e smaltimento dei rifiuti. Tale riduzione si applica per tutti gli anni in cui ha validità la certificazione e, comunque, dall'originario ottenimento.

La tariffa variabile del Tributo è ridotta del 15% per le imprese che dimostrino di avere provveduto allo smaltimento di rifiuti assimilabili agli urbani con altro gestore.

La tariffa variabile del Tributo è ridotta del 20% esclusivamente per le utenze domestiche che dimostrino di provvedere al compostaggio mediante presentazione della documentazione tecnica illustrativa del processo di compostaggio vegetale.

Non sono applicabili cumulativamente più riduzioni e più agevolazioni. Sarà applicata quella più favorevole al contribuente.

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza



TITOLO V – DICHIARAZIONE

Art. 22 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

I soggetti obbligati provvedono a consegnare al gestore la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del gestore, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo di strumenti elettronici.

Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza



calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;

- Numero degli occupanti i locali;
- Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione.

Utenze non domestiche

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani (tramite presentazione di illustrazione planimetrica);
- Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 30 giugno dell'anno successivo, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine, il tributo non è dovuto a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione dell'occupazione, della detenzione o del possesso dei locali od aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o cessazione entro del 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dal fatto.

TITOLO V – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 23 - Riscossione

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza



Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, anche per posta semplice, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il tributo provinciale; l'avviso contiene altresì: l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere inoltre tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e conforme alla deliberazione Arera 444/2019.

Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in base a rate determinate annualmente entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

Al contribuente che non versi alle predette scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica, se richiesta la rateizzazione in base alla normativa vigente. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto.

ART. 24 - Accertamento

1. Il Comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento e per omessa o infedele dichiarazione. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza



2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218 e dell'istituto del ravvedimento di cui all'art.13 del D.lgs. 18/12/1997 n.472.

ART. 25 - Sanzioni e Interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro.

4. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la Proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera, applicando il tasso di interesse legale su base annua dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili, come previsto dall'articolo 1 comma 165 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 26 - Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento e/o il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546 e successive modificazioni.

ART. 27 - Riscossione Coattiva

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. art. 1 c. 792 letto. a) L. 160/2019 e ss., l'atto di accertamento notificato ha anche valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per la presentazione del ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati a titolo di imposta/tributo, interessi e sanzioni irrogate.

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza



Decorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento l'atto diventa esecutivo (art. 1 c. 792 letto. a) L. 160/2019) e costituisce titolo valido e idoneo per attivare le procedure esecutive e cautelari.

Decorsi 30 giorni dal termine ultimo stabilito per il pagamento (che coincide con il termine per presentare ricorso) la riscossione delle somme viene effettuata tramite l'esecuzione forzata, riscossione coattiva che potrà essere attivata senza la preventiva notifica di cartella di pagamento e/o di ingiunzione fiscale di pagamento.

ART. 28 - Rimborsi

Ai sensi dell'art.1 comma 164 della L. 296/2006 il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Trattamento dei dati sensibili

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e Regolamento UE n. 679/2016.

ART. 30 - Funzionario Responsabile

Il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

ART. 31 - Norma di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della imposta municipale propria, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 32 - Entrata in vigore e norme finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza



2. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

Art. 33 - Clausola di adeguamento

1. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
2. In caso di difformità delle disposizioni del presente regolamento per intervenute modificazioni delle suddette norme, prevalgono le disposizioni di legge vigenti.